

# COMUNE DI S. BIAGIO SARACINISCO

## PROVINCIA DI FROSINONE

### Copia deliberazione del Consiglio comunale

N. 19 del Reg. del 20.06.2019	<b>OGGETTO: Indirizzi e provvedimenti a tutela e conservazione dei prodotti del sottobosco e di soprassuolo. DETERMINAZIONI.</b>
----------------------------------	--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **VENTI** del mese di **GIUGNO** alle ore **13,30** ed in prosecuzione nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta **STRAORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti in prosecuzione di seduta i seguenti consiglieri :

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Dario	Iaconelli	X	
Franco Antonio	Di Mascio	X	
Luciano	Iaconelli	X	
Mariarita	Vettese	X	
Domenico	Vettese	X	
Antonio	Iaconelli		X
Giampiero	Vettese		X
Fernando	Iaconelli	X	
Erica	Barilone	X	
Biagio	Di Zazzo	X	
Roberto	Petrillo	X	

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri :

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

- Presiede il Dott. **DARIO IACONELLI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.
- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **CLAUDIA GRECO**, la seduta è legale.
  - Nominati scrutatori i Signori: ..... per la maggioranza ..... per la minoranza;
  - il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno :

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la deliberazione del C.C. n. 5 del 29.04.2008, esecutiva, con la quale si procedeva all'approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Fida Pascolo e "Tutela del Suolo e Soprassuolo";

**Richiamata** altresì la deliberazione del C.C. n. 15 del 28.12.2015, all'oggetto: "Approvazione modifica Art. 1 del Regolamento Comunale Fida Pascolo – Determinazioni";

**Visto** che con deliberazione n. 5 del 12/02/2011 il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, ha adottato il proprio regolamento, ai sensi dell'art. 11 della Legge 394/91;

**Evidenziato** che il predetto regolamento al titolo XI – Tutela della flora spontanea, art. 55 prevede che la raccolta dei prodotti del sottobosco e dei prati è consentita esclusivamente ai naturali del luogo titolari di diritti di uso civico, entro i seguenti limiti quantitativi giornalieri:

- Fragole (*Fragaria vesca*): 300 g.;
- Lamponi (*Rubus idaeus*): 300 g.;
- More di rovo (*Rubus ulmifolius*): 1 Kg.;
- Asparago selvatico (*Asparagus officinalis*): 1 Kg.;
- Bacche di Ginepro (*Juniperus communis*): 300 g.;
- Cicoria (*Cichorium intybus*) e Tarassaco (*Taraxacum officinalis*): 1Kg.;
- Spinacio di montagna ("Orapi") (*Chenopodium bonus – henricus*): 1Kg.;

**Costatato** che l'intensificarsi ed inarrestabile fenomeno della raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo da parte di numerose persone che provengono dalle diverse zone per fini commerciali, hanno causato grave danno in particolare alla cicoria (*Cichorium intybus*), agli spinaci selvatici o "Orapi" (*Chenopodium bonus – henricus*) ed all' Origano comune (*Origanum vulgare*), che sono in via di estinzione;

**Richiamata** la deliberazione del C.C. n.16 del 22.05.2018 di modifica degli artt. 31 e 32 del Regolamento di Fida Pascolo e Tutela del Suolo e Soprassuolo, approvato con Deliberazione del C.C. n.05 del 29.04.2008;

**Evidenziato** che, al fine di arrestare tale fenomeno distruttivo dei predetti prodotti tipici di questo Comune, si rende necessario ed urgente modificare il testo dell'art. 31 del Regolamento Comunale di Fida Pascolo approvato con deliberazione del C.C. n. 05 del 29.04.2008, così come modificato con Deliberazione del C.C. n.16 del 22.05.2018;

**Ritenuto** dover modificare il testo dell' art. 31 del Regolamento Comunale di Fida Pascolo approvato con deliberazione del C.C. n. 05 del 29.04.2008, così come modificato con Deliberazione del C.C. n.16 del 22.05.2018, che viene integralmente sostituito come appresso specificato:

### ART.31

#### TUTELA DEL SOPRASSUOLO E DELLA FLORA ERBACEA SPONTANEA

1. La raccolta dei prodotti del bosco e dei prati è consentita esclusivamente ai naturali e residenti del luogo titolari di diritti di uso civico, entro i seguenti limiti quantitativi giornalieri:
  - Fragole (*Fragaria vesca*): 300 g.;
  - Lamponi (*Rubus idaeus*): 300 g.;
  - More di rovo (*Rubus ulmifolius*): 1 Kg.;
  - Asparago selvatico (*Asparagus officinalis*): 1 Kg.;
  - Bacche di Ginepro (*Juniperus communis*): 300 g.;
  - Cicoria (*Cichorium intybus*) e Tarassaco (*Taraxacum officinalis*): 1Kg.;
  - Spinacio di montagna ("Orapi") (*Chenopodium bonus – henricus*): 1Kg.;
  - Origano comune (*Origanum vulgare*): 1 Kg.;
2. La raccolta della Cicoria (*Cichorium intybus*) e degli Spinaci di montagna ("Orapi") (*Chenopodium bonus – henricus*) è consentita esclusivamente nei giorni di: Mercoledì – Sabato e Domenica di ogni settimana;

Per la violazione del comma 1 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10,00 per ogni ettogrammo eccedente;

Per la violazione del comma 2 oltre l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 per chi effettua la raccolta oltre il limite temporale consentito.

Per la violazione dei NON AVENTI DIRITTO di cui all'Art.1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

PENE ACCESSORIE: Dopo tre violazioni all'Art.31, contestate nella stessa stagione, l'importo della sanzione viene triplicato.

**Rilevato** altresì che al fine di arrestare il fenomeno dell'estinzione dei prodotti tipici di quest'area ed in particolare della cicoria di montagna (*Cichorium intybus*), degli spinaci selvatici o "Orapi" (*Chenopodium bonus – henricus*) e dell' Origano comune (*Origanum vulgare*), questo Ente intende esprimere indirizzo per incaricare un tecnico agronomo al fine di valutare l'eventuale

divieto assoluto di raccolta dei prodotti del bosco e dei prati ed in particolare della cicoria di montagna (*Cichorium intybus*), degli spinaci selvatici o "Orapi" (*Chenopodium bonus – henricus*) e dell' Origano comune (*Origanum vulgare*), per un periodo necessario ed indispensabile per evitare l'estinzione degli stessi.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio: F.to Dott. Dario Iaconelli .....

Udito il Sindaco che illustra la proposta deliberativa agli atti;  
Dopo di che, poiché nessuno interviene, si passa alla votazione;

VOTI Favorevoli n. 9, Contrari n. 0, Astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. Di considerare le premesse narrative che qui si intendono integralmente trascritte parte integrante della presente deliberazione;
2. Di intervenire in MODIFICA/INTEGRAZIONE del solo art. 31 – Tutela del soprassuolo e della flora erbacea spontanea, del vigente Regolamento Comunale di Fida Pascolo e "Tutela del Suolo e Soprassuolo" approvato con atto di C.C. n. 05 del 29.04.2008, così come modificato con Deliberazione del C.C. n.16 del 22.05.2018, del composto da 36 articoli, prevedendo nel testo la modifica/integrazione del testo dell'art. 31, che viene integralmente sostituito come appresso specificato:

### ART.31

#### TUTELA DEL SOPRASSUOLO E DELLA FLORA ERBACEA SPONTANEA

1. La raccolta dei prodotti del bosco e dei prati è consentita esclusivamente ai naturali e residenti del luogo titolari di diritti di uso civico, entro i seguenti limiti quantitativi giornalieri:

- Fragole (*Fragaria vesca*): 300 g.;
- Lamponi (*Rubus idaeus*): 300 g.;
- More di rovo (*Rubus ulmifolius*): 1 Kg.;
- Asparago selvatico (*Asparagus officinalis*): 1 Kg.;
- Bacche di Ginepro (*Juniperus communis*): 300 g.;
- Cicoria (*Cichorium intybus*) e Tarassaco (*Taraxacum officinalis*): 1Kg.;
- Spinacio di montagna ("Orapi") (*Chenopodium bonus – henricus*): 1Kg.;
- Origano comune (*Origanum vulgare*): 1 Kg.;

2. La raccolta della Cicoria (*Cichorium intybus*) e degli Spinaci di montagna ("Orapi") (*Chenopodium bonus – henricus*) è consentita esclusivamente nei giorni di: Mercoledì – Sabato e Domenica di ogni settimana;

Per la violazione del comma 1 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10,00 per ogni ettogrammo eccedente;

Per la violazione del comma 2 oltre l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 per chi effettua la raccolta oltre il limite temporale consentito.

Per la violazione dei NON AVENTI DIRITTO di cui all'Art.1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

PENE ACCESSORIE: Dopo tre violazioni all'Art.31, contestate nella stessa stagione, l'importo della sanzione viene triplicato.

3. Di Approvare l'allegato Regolamento Comunale di Fida Pascolo e "Tutela del Suolo e Soprassuolo" nel testo così modificato/integrato al solo art. 31 – Tutela del soprassuolo e della flora erbacea;
4. Di esprimere indirizzo per incaricare un tecnico agronomo al fine di valutare l'eventuale divieto assoluto di raccolta dei prodotti del bosco e dei prati ed in particolare della cicoria di montagna (*Cichorium intybus*), degli spinaci selvatici "Orapi" (*Chenopodium bonus – henricus*) e dell'Origano comune (*Origanum vulgare*), per un periodo necessario ed indispensabile per evitare l'estinzione degli stessi;
5. Di dichiarare, con separata votazione dall'esito UNANIME il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue :

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Claudia Greco



**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Dario Iaconelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è esecutiva :

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 – c.4 del D.Lgs. 267/2000)
- Ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, c.e, del T.U. n.267/2000).-

Dalla Residenza Comunale, li 27-06-2019



**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Claudia Greco

N. 286

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio On line del Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 27-06-2019



**Il Messo Comunale**  
F.to Amedeo Buzzeo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 27-06-2019



**Il Responsabile del procedimento**  
Amedeo Buzzeo



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO  
*PROVINCIA DI FROSINONE*

# REGOLAMENTO

*“FIDA PASCOLO”*

*“TUTELA DEL SUOLO E SOPRASSUOLO”*

*“SODDISFACIMENTO DELL’USO CIVICO”*

APPROVATA MODIFICA CON ATTO DI E.C. N. 19  
DEC 20.06.2019.

## INDICE

- Art.1 – diritto all'uso dei pascoli
- Art.2 – esclusione dall'uso dei pascoli
- Art.3 – numero massimo di animali ammessi al pascolo
- Art.4 – commissione comunale fida pascolo
- Art.5 – zone ammesse al pascolo
- Art.6 – integrità delle mandrie e greggi
- Art.7 – modalità di presentazione delle domande di fida pascolo
- Art.8 – rilascio delle autorizzazioni fida pascolo
- Art.9. – revoca autorizzazione
- Art.10 – modalità di pagamento fida pascolo
- Art.11 – tariffe
- Art.12 – custodia del bestiame
- Art.13 – personale addetto alla custodia
- Art.14 - uso delle acque
- Art.15 – identificazione del bestiame
- Art.16 – introduzione abusiva del bestiame al pascolo
- Art.17 – passaggio per le vie pubbliche per la montificazione/demontificazione
- Art.18 → transito sulle strade regionali
- Art.19 – carico e scarico bestiame
- Art.20 – sconfinamento da comuni limitrofi
- Art.21 – sequestro del bestiame
- Art.22 – transumanza
- Art.23 – proprietà degli animali
- Art.24 – controlli
- Art.25 – distanza dai rifugi
- Art.26 – distanza dagli stazzi
- Art.27 – pulizia degli stazzi
- Art.28 – legna per i pastori
- Art.29 – rinuncia all'uso dei pascoli
- Art.30 – attestazioni fida pascolo
- Art.31 – tutela del soprassuolo e dalla flora erbacea spontanea
- Art.32 – raccolta degli orabi
- Art.33 – norma finale
- Art.34 – modifica al regolamento
- Art.35 – omologazione
- Art.36 – efficacia

# **REGOLAMENTO FIDA PASCOLO**

## **ART.1**

### **Diritto all'uso dei pascoli**

Hanno diritto all'uso dei pascoli ricompresi nel territorio del Comune di San Biagio Saracinisco, con l'obbligo del pagamento del corrispettivo, con le modalità di seguito descritte, tutti i possessori a termini di legge di animali: **BOVINI – EQUINI – OVINI E CAPRINI** sotto l'osservanza delle norme e limitazioni stabilite dalle legge, dai Regolamenti Forestali, Regolamenti Regionali e dalle leggi che regolamentano gli **USI CIVICI**.

I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti: "Residenza, con fissa dimora nel Comune di San Biagio Saracinisco".

La fida è aperta ai non residenti solo nella zona di "**Valle Cerasa**" al di sotto della Via Forestale **ARINFERNO-FRAGOLETO**.

I non residenti autorizzati sono tenuti al pagamento della fida nella stessa misura e stesse modalità previste per i cittadini residenti.

**Per la concessione della fida pascolo gli uffici devono scrupolosamente verificare il possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo.**

## **ART.2**

### **Esclusione dall'uso dei pascoli comunali**

Sono esclusi dall'uso dei pascoli tutti gli allevatori che:

1. non abbiano i requisiti di cui all'art.1;
2. siano morosi;
3. abbiano contravvenuto a "disposizioni dell'Autorità Sanitaria o causato la diffusione di malattie infettive";
4. soggetto diverso dal proprietario.-

## **ART.3**

### **Numero massimo di animali ammessi al pascolo.**

In osservanza dell'art.45 del R.D.22.05.1924 n.751 e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art.521 (ora art.1021 del C.C.) saranno determinati dal Regolamento tenuto conto degli USI CIVICI riconosciuti e del numero di utenti in rapporto alle utilità che i pascoli possano rendere, senza un eccessivo sfruttamento.

Il rapporto viene (salvo situazioni particolari) stabilito nella misura di 1 capo, Bovino e/o Equino per ettaro, ovvero 5 capi ovini e/o caprini per ettaro.

## **ART.4**

### **Commissione comunale fida pascolo**

Il Consiglio Comunale può istituire, a scopo consultivo, una commissione per la fida pascolo, determinandone compiti, composizione e durata. Almeno il 50% escluso il Presidente dei componenti della stessa devono essere possibilmente allevatori locali.

## **ART.5**

### **Zone ammesse al pascolo**

Sono ammesse al pascolo tutte le zone di proprietà comunale fatta eccezione le **“ESCLUSE PER LEGGE”**.

Il pascolo è concesso per l'intero anno solare di cui l'autorizzazione ad altitudine inferiore a 1.100 m. s.l.m.

La montificazione è consentita dal 15 giugno .-

L'Amministrazione, anno per anno, e comunque entro il 1° giugno di ogni anno sentita l'eventuale commissione Fida pascolo ed in assenza i pastori locali può derogare l'apertura dei pascoli montani (oltre 1.100 s.l.m.) Resta fermo per l'obbligo di sottoporre (prima della montificazione) gli animali alla profilassi previste dalla legge.

La violazione del presente articolo è sanzionata con le modalità di cui all'Art.16.

## **ART.6**

### **Integrità delle mandrie e greggi**

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico locale è “Assolutamente vietato” introdurre animali infetti ai pascoli montani.

I contravventori saranno perseguiti a norma della vigente legislazione.

## **ART.7**

### **Modalità di presentazione delle domande di fida pascolo**

Per poter beneficiare del godimento in natura dei pascoli del comune di San Biagio Saracinisco le domande devono essere presentate (attraverso modulistica fornita dal Comune) all'ufficio competente **entro il 31 marzo di ogni anno**.

A corredo della domanda vanno prodotti ed allegati i seguenti documenti:

1. copia registro di stalla sottoscritta;
2. copia mod.2/33 (bovini e/o mod.2/33 bis) ovicaprini ed elenco ufficiale riportante tutti i contrassegni identificativi degli animali monticanti (per gli equini va riportato sulla domanda il marchio stampato sul collare);
3. certificato veterinario di integrità delle bestie presenti in azienda;
4. le domande di fida pascolo relative a bestiame oggetto di acquisto oltre il termine fissato per la presentazione sono ammesse (compatibilmente con il carico bestiame già ammesso) alla fida pascolo previa presentazione di fattura di acquisto e/o altra idonea documentazione comprovante l'acquisto reale;
5. le domande di fida pascolo di cui il precedente comma 4 possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno corredate dalla consueta documentazione.

## **ART.8**

### **Rilascio delle autorizzazioni**

1-Le autorizzazioni fida pascolo, vengono rilasciate, secondo il modello unico prestampato, dal Responsabile del servizio entro il 15 maggio di ogni anno previa consegna (entro il 30 aprile) all'ufficio competente, di “Ricevuta di avvenuto pagamento” dell'intero importo.

2-“IL pagamento parziale è causa di inammissibilità”.

3-Le autorizzazioni relative a domande di cui al punto 5 dell'art.7, verranno rilasciate ad avvenuta istruttoria di ammissibilità e comunque entro 15 giorni dalla presentazione.

L'eventuale inammissibilità, scaturita nella fase istruttoria, sarà tempestivamente comunicata all'interessato.

Nel caso di documentazione incompleta saranno richieste integrazioni.

In assenza di autorizzazione il bestiame non potrà essere immesso nei pascoli. La violazione



comporta la sanzione pecuniaria con le modalità dell'art.15 del Regolamento.

### **ART.9**

#### **Revoca autorizzazione**

L'autorizzazione Fida Pascolo per gravi violazioni può essere oggetto di REVOCA.

L'atto di revoca dovrà essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. lo stesso ha 10 giorni per presentare atti difensivi giustificativi e/o essere sentito. La revoca dell'autorizzazione non è motivo di rimborso del corrispettivo versato per fida pascolo.

### **ART.10**

#### **Modalità di pagamento fida pascolo**

Il pagamento fida pascolo dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno esclusivamente mediante versamento del corrispettivo sul c.c.p. n.13057039 – Comune di San Biagio Saracinisco – servizio tesoreria con indicazione della causale "Fida Pascolo Anno..... per capi di ...(indicare la specie).

Gli allevatori che dovessero disfarsi, per vendita, del bestiame in data successiva al pagamento della fida pascolo non hanno diritto ad alcun rimborso.

### **ART.11**

#### **Tariffe**

Le tariffe per ogni capo adulto riferite all'intero anno solare sono le seguenti:

**COME STABILITO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 22 DEL 04.04.2008.**

Le suddette tariffe si applicano sempre per intero, anche in caso di fida temporanea e/o parziale utilizzo dei pascoli.

Sono esenti da pagamento i capi che alla data del 30/05 non abbiano compiuto il 6° mese.

### **ART.12**

#### **Custodia del bestiame**

Gli animali devono essere custoditi per l'intero periodo della fida pascolo. Nelle ore notturne, ovini e caprini devono essere ricondotti negli stazzi, bovini ed equini radunati in luoghi prestabiliti. Il mancato rispetto del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 5,00 ad €. 10,00 per ogni capo. (sanzione applicabile ogni 24 ore).

### **ART.13**

#### **Personale addetto alla custodia**

La custodia deve essere affidato a personale idoneo su terreni di cui si abbia la piena disponibilità di pascolo . lo stesso custode è responsabile di danni a terzi.

Per la violazione del comma 1 si applica la sanzione amm.va da € 100,00 ad € 500,00 oltre quanto per legge previsto.

### **ART.14**

#### **Uso delle acque**

La sosta degli animali adiacenti gli abbeveratoi è limitata al tempo strettamente necessario per l'abbeverata, in relazione al numero dei capi condotti. Ogni rubricato di animali non può in ogni caso servirsi per più di 90 minuti consecutivi. La violazione è punito con la sanzione amministrativa

da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 300,00.

### **ART.15**

#### **Identificazione del bestiame**

Ai proprietari di unità BOVINE, ovine e caprine si fa obbligo di munire i propri animali di marche identificative così come prescritto dal Servizio Sanitario Nazionale.

Mentre i proprietari di equini dovranno attenersi a sistemi identificativi stabiliti dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

Per ogni capo, a seguito di ispezioni, risultante sprovvisto dei predetti sistemi identificativi, si applica la sanzione amm.va da €. 20,00 ad €. 80,00.

Sanzione accessoria: obbligo adempimento di identificazione.

### **ART.16**

#### **Introduzione abusiva di bestiame al pascolo**

E' espressamente vietato introdurre bestiame appartenente a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione.

I trasgressori saranno obbligati a trasferire immediatamente gli animali oltre il limite territoriale del Comune di san Biagio Saracinisco e contestualmente saranno assoggettati ad una multa da €. 50,00 ad €. 200,00 per capo introdotto abusivamente, nonché quanto previsto dal D.P.R. 08.12.1954 n.32 del "Regolamento di Polizia Veterinaria".

### **ART.17**

#### **Passaggio per le vie pubbliche per monticazione/demonticazione**

E' consentito il transito a piedi per le vie pubbliche secondarie con le specie: bovini – equini – ovini – caprini nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Avviso al comune almeno due giorni prima indicando l'ora presunta del transito.
- 2) Il bestiame deve essere scortato da personale idoneo: 1 persona ogni 15 capi grossi (bovini – equini), 1 persona ogni 100 capi piccoli (ovini e caprini).
- 3) Il transito avvenga di giorno.

L'inadempienza di una delle suddette prescrizioni è punita con la sanzione da €.200,00 ad €.800,00. Gli animali da soma, da sella e traino e comunque condotti legati, non sono soggetti al rispetto delle presenti prescrizioni.

### **ART.18**

#### **Transito sulle strade regionali**

Il transito sulla S.R. 627 "Della Vandra", in territorio del Comune di San Biagio Saracinisco(FR) è regolato dall'Art.184 del D.P.R. 285/92.

In ogni caso, del transito dovrà essere data comunicazione al Comune con le modalità previste dall'Art.17 per il rilascio del necessario N.O.

Gli inadempienti saranno sanzionati con le modalità di cui al del predetto Art.17.

### **ART.19**

#### **Carico e scarico animali**

E' assolutamente vietato effettuare le operazioni del presente art.17 nel centro abitato.

E' consentito fuori dei centri abitati.

Ad operazione effettuata si obbliga ripulire il luogo.

L'infrazione al presente art. è punita con la sanzione amm.va da €. 100,00 ad €. 300,00.

## **ART.20**

### **Sconfinamento dai comuni limitrofi**

Lo sconfinamento superiore a mt. 100 (Cento) nel territorio del Comune di San Biagio Saracinisco ad opera di allevatori dei comuni contermini è considerato tutti gli effetti, "introduzione abusiva di animali" contravvenzionata a norma dell'art.16 del presente regolamento. Tuttavia è auspicabile un rapporto di buon vicinato ed il trattamento sarà mirato alla reciprocità.

Resta inteso che, per motivi sanitari, a salvaguardia del patrimonio zootecnico locale in violazione dell'art.20 il Comune di San Biagio Saracinisco può richiedere ai contravventori e/o al Comune di appartenenza l'esibizione della certificazione attestante l'integrità del bestiame.

## **ART.21**

### **Sequestro del bestiame**

In caso di sequestro del bestiame, il proprietario è tenuto a risarcire tutte le spese di mantenimento e custodia del bestiame in regime di sequestro oltre quanto per legge, qualora non fosse possibile identificare il proprietario l'amm.ne adotterà parimenti tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

## **ART.22**

### **Transumanza**

a) La transumanza per monticazione/demonticazione è consentita anche ad allevatori non residenti del rispetto della condizione del presente articolo.

I proprietari di bestiame (forestieri) che per la monticazione e demonticazione attraversano il territorio del Comune di San Biagio Saracinisco sono obbligati a presentare formale richiesta per iscritto al Comune di San Biagio Saracinisco. La richiesta deve pervenire al comune almeno 5 giorni prima e deve contenere: le generalità, la residenza, il domicilio del richiedente nonché degli accompagnatori, la provenienza, la destinazione, il numero dei capi e la specie, l'ora presunta, il giorno ed il luogo di ingresso nel territorio del Comune di San Biagio Saracinisco. La stessa deve essere corredata da copia di certificazione sanitaria come per legge, dove risulti che le bestie sono indenni da malattie infettive. Ricevuta di avvenuto versamento da calpestio.

b) Il comune provvederà al rilascio di nulla osta dove dovrà risultare oltre che gli elementi di cui al punto a) anche le zone di transito ed il luogo di eventuale sosta.

c) La sosta non può essere protratta nel tempo oltre 5 ore, salvo giustificato motivo.

d) Il nulla osta rilasciato dal comune deve accompagnare il bestiame, durante l'attraversamento di tutto il territorio del Comune ed esibire al personale preposto per il controllo e/o all'amm.ne.

e) E' assolutamente vietato sostare con il bestiame nelle immediate vicinanze di stazzi appartenenti ad allevatori di San Biagio Saracinisco e comunque a distanza non inferiore di 300 mt. In prossimità di strade, abitazioni e/o abbeveratoi, l'abbeverata è consentita e non può protrarsi oltre il tempo necessario in relazione al numero dei capi. In ogni caso non può eccedere i 30 minuti. Il destinatario del nulla osta è responsabile in solido, civilmente e penalmente per eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante la transumanza e la sosta.

f) E' assolutamente vietato il transito nelle ore notturne.

g) In caso di sequestro del bestiame per gravi violazioni il proprietario conduttore è tenuto al pagamento di tutte le spese di mantenimento, per la custodia ed il governo oltre quanto espressamente previsto per legge.

h) Non sono ammessi al transito a piedi allevatori che nel passato si sono resi responsabili di gravi violazioni e/o risultano essere indesiderati per accertato reiterato comportamento scorretto nei

confronti degli allevatori di San Biagio Saracinisco.

i) Il danno-calpestio viene risarcito al Comune per danno al pascolo mediante pagamento di €. 1,00 per capo adulto (bovino – equino) ed €. 0,50 per ovini e caprini.

l) I contravventori sono puniti con una sanzione amm.va da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00.

Fermo restando, ove ne ricorressero le condizioni, eventuale denuncia all'autorità giudiziaria come per legge .

### ***ART.23***

#### **Proprietà degli animali**

E' assolutamente vietato fidare animali per il quale non si ha il titolo di proprietario.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere atti comprovanti ad assumere informazioni in merito.

La mancata dimostrazione di proprietario parimenti il c.4 dell'art.2 costituisce criterio di inammissibilità al pascolo ed introduzione abusiva e dichiarazione non veritiera punita con le modalità di cui l'art.16 (salvo il fatto non costituisca reato).

### ***ART.24***

#### **Controlli**

- 1) L'amministrazione, attraverso personale proprio e/o comandato in qualsiasi momento può disporre tutti i controlli che riterrà opportuni, previo invio di nota informativa.
- 2) Gli stessi allevatori sono obbligati a radunare il bestiame in luoghi prestabiliti con le modalità contenute nell'avviso (la località può essere concordata)
- 3) L'Amministrazione ha facoltà di procedere a controlli anche in deroga all'avviso.
- 4) Per il mancato rispetto del punto 2 del presente articolo, comporta una sanzione amm.va da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 1.000,00.
- 5) Per eventuali capi riscontrati in eccesso all'autorizzazione rilasciata dal Comune, sarà applicata la sanzione amministrativa pari al doppio della fida pascolo.

### ***ART.25***

#### **Distanza dai rifugi**

Il pascolo non è consentito ad una distanza inferiore a 30 metri dai rifugi di proprietà comunale siti in località "Aceroni" e "Selapiana".

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 20,00 per ogni capo di bestiame.

### ***ART.26***

#### **Distanza dagli stazzi**

E' vietato il pascolo degli animali ad una distanza inferiore a 50 metri dagli stazzi. I trasgressori saranno sanzionati con le modalità previste dal predetto Art.25.

### ***ART.27***

#### **Pulizia degli stazzi**

Gli aventi diritto al pascolo montano che realizzano stazzi e ricoveri, per il rispetto dell'ambiente e decoro, devono provvedere a tenere pulita l'area circostante il ricovero con divieto assoluto di

gettare immondizie di qualsiasi genere. E' vietato, in caso di tosatura, lasciare la lana sul suolo o bruciarla.

Al termine del periodo della fida i proprietari degli stazzi dovranno ripulire lo stazzo stesso e la zona circostante da ogni genere di rifiuti o attrezzature, nonché dalle parti metalliche delle recinzioni e ricoveri.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 1.500,00. Tutti i materiali derivanti dalla bonifica dello stazzo verranno sequestrati e smaltiti dal Comune stesso. Pena accessoria: Le relative spese di bonifica e smaltimento dei rifiuti saranno poste a totale carico del trasgressore.

## **ART.28**

### **Legna per i pastori**

I pastori possono richiedere l'assegnazione di legna da ardere per lo svolgimento delle attività quotidiane inerenti lo stazzo. La quantità massima concedibile è fissata nella misura di 30 (trenta) quintali per mandria dietro il corrispettivo pagamento del prezzo di mercato per la legna non abbattuta.

E' consentito senza alcuna autorizzazione la raccolta di legna secca presente nel sottobosco ad esclusivo uso dello stazzo.

## **ART.29**

### **Rinuncia all'uso dei pascoli**

In caso di rinuncia all'uso dei pascoli, la domanda di rimborso del corrispettivo Fida Pascolo dovrà essere presentata al Comune entro il 30 maggio, trascorso detto termine la richiesta non potrà essere accolta.

## **ART.30**

### **Attestazioni Fida Pascolo**

Le attestazioni di Fida Pascolo, anche per dimostrazione del diritto di pascolatico per accedere ad aiuti comunitari e/o nazionali, vengono rilasciate dal "Responsabile del Servizio" a seguito di domanda individuale e solo post-denuncia fida pascolo ritenuta a tutti gli effetti quale autocertificazione.

Il mancato pagamento dell'intero corrispettivo entro il 15 maggio è motivo di perdita di requisito e conseguente revoca dell'attestazione.

Dell'annullamento dell'atto di attestazione sarà data comunicazione all'interessato nonché agli Organi competenti.

## **ART.31**

### **TUTELA DEL SOPRASSUOLO E DELLA FLORA ERBACEA SPONTANEA**

1. La raccolta dei prodotti del bosco e dei prati è consentita esclusivamente ai naturali e residenti del luogo titolari di diritti di uso civico, entro i seguenti limiti quantitativi giornalieri:

- Fragole (*Fragaria vesca*): 300 g.;
- Lamponi (*Rubus idaeus*): 300 g.;
- More di rovo (*Rubus ulmifolius*): 1 Kg.;
- Asparago selvatico (*Asparagus officinalis*): 1 Kg.;
- Bacche di Ginepro (*Juniperus communis*): 300 g.;
- Cicoria (*Cichorium intybus*) e Tarassaco (*Taraxacum officinalis*): 1Kg.;

- Spinacio di montagna ("Orapi") (*Chenopodium bonus – henricus*): 1Kg.;
- Origano comune (*Origanum vulgare*): 1 Kg;

2. La raccolta della Cicoria (*Cichorium intybus*) e degli Spinaci di montagna ("Orapi") (*Chenopodium bonus – henricus*) è consentita esclusivamente nei giorni di: Mercoledì – Sabato e Domenica di ogni settimana;

Per la violazione del comma 1 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10,00 per ogni ettogrammo eccedente;

Per la violazione del comma 2 oltre l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 per chi effettua la raccolta oltre il limite temporale consentito.

Per la violazione dei NON AVENTI DIRITTO di cui all'Art.1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

PENE ACCESSORIE: Dopo tre violazioni all'Art.31, contestate nella stessa stagione, l'importo della sanzione viene triplicato.

### **ART.32**

#### **RACCOLTA DEGLI ORAPI**

Per la raccolta degli Spinaci di montagna ("Orapi") (*Chenopodium bonus – henricus*) vengono applicate le disposizioni di cui al precedente Art.31.

La raccolta massima consentita per ogni giorno è stabilita in Kg.1.

### **ART.33**

#### **Norma finale**

Richiamato l'art.1 del presente Regolamento per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Regolamento Regionale n.7 del 18.04.2005 dall'art.105 all'art.117.

### **ART.34**

#### **Modifiche al regolamento**

Il Comune in qualsiasi momento potrà apportare modifiche necessarie che riterrà opportune nell'interesse del servizio e del patrimonio pascolativo e zootecnico e/o per eventualità impreviste ed imprevedibili.

### **ART.35**

#### **Omologazione**

Il presente regolamento dopo la pubblicazione verrà trasmesso:

- all'Assessorato agli Usi Civici
- alla C.C.I.A.
- agli Organi addetti alla vigilanza

### **ART.36**

#### **E F F I C A C I A**

Il presente Regolamento si compone di n.36 articoli ed entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Biagio Saracinisco(FR).-